



COMUNE DI PONTERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
DEGLI STRANIERI

PARTE PRIMA	3
<i>Istituzione e Funzionamento</i>	3
ART. 1 - ISTITUZIONE	3
ART. 2 - FINI	3
ART. 3 - SEDE	3
ART. 4 - MEZZI E RISORSE FINANZIARIE	3
ART. 5 - COMPOSIZIONE	3
ART. 6 - COMPETENZE	4
ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL COMUNE	4
ART. 8 - INSEDIAMENTO E SCIoglIMENTO	4
ART. 9 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI	5
ART. 10 - PRESIDENTE	5
ART. 11 - COMITATO DI PRESIDENZA	5
ART. 12 - SEDUTE	5
ART. 13 - REGOLAMENTO INTERNO	5
ART. 14 - NORME FINALI E TRANSITORIE	6
PARTE SECONDA	6
<i>Elezioni</i>	6
ART. 15 - REQUISITI DEGLI ELETTORI	6
ART. 16 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ	6
ART. 17 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI	7
ART. 18 - LISTE ELETTORALI	7
ART. 19 - COMMISSIONE ELETTORALE	7
ART. 20 - SCHEDA ELETTORALE	8
ART. 21 - SEGGIO ELETTORALE	8
ART. 22 - OPERAZIONI DI VOTO	8
ART. 23 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	9
ART. 24 - NORME FINALI E TRANSITORIE	9

PARTE PRIMA ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. E' istituito il Consiglio degli stranieri e apolidi residenti nel Comune di Pontedera (per straniero si intende la persona cittadina di Paese appartenente e non alla Comunità Europea; per apolide si intende la persona priva della propria cittadinanza originaria, per cause sopravvenute che ne hanno determinato la perdita e che non ha acquisito nessun'altra cittadinanza), da ora in poi denominato Consiglio.

Il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto con voto libero e segreto dalle cittadine e dai cittadini stranieri o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 2 - FINI

1. Il Consiglio degli stranieri è organo consultivo della Giunta e del Consiglio comunale.

E' altresì lo strumento attraverso il quale la Giunta ed il Consiglio sono informati delle condizioni e delle problematiche delle comunità straniere, nonché delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'amministrazione del territorio comunale.

2. Il Consiglio costituisce un punto di riferimento per le attività di informazione, di aggregazione e di confronto sulle problematiche della presenza degli stranieri nel Comune di Pontedera, sotto i diversi aspetti dell'istruzione, del lavoro, della cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo scopo di favorire il dialogo e l'integrazione tra le diverse culture e la prevenzione di tutte le forme di xenofobia, razzismo, prevaricazione, violenza, per l'affermazione dei diritti della persona umana.

3. Il Consiglio costituisce il supporto per l'esercizio da parte delle cittadine e dei cittadini stranieri e apolidi residenti nel Comune, singoli o associati, dei diritti a loro riconosciuti dalle leggi e dallo statuto comunale, compresi quelli di partecipazione, di accesso e di informazione.

ART. 3 - SEDE

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio è dotato di una propria sede e dispone di locali, attrezzature e servizi messi a disposizione dal Comune.

ART. 4 - MEZZI E RISORSE FINANZIARIE

1. Il Consiglio può avvalersi di norma, per il suo funzionamento, del personale e delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune di Pontedera.

ART. 5 - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio è composto da 15 membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente.

ART. 6 - COMPETENZE

1. Spetta al Consiglio deliberare, a maggioranza dei componenti, sulle proposte al Consiglio comunale per la modifica del presente regolamento.
2. Spetta del pari al Consiglio, con la stessa maggioranza di cui al precedente comma, approvare le richieste da sottoporre all'amministrazione comunale e che debbono essere a tale scopo inviate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL COMUNE

1. Il Presidente del Consiglio, o un suo delegato, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. A tal fine al Presidente del Consiglio è inviata la convocazione del Consiglio Comunale con relativo ordine del giorno e programma dei lavori.
2. Il Presidente del Consiglio o suo delegato può presentare interrogazioni ed interpellanze, mozioni e ordini del giorno del Consiglio Comunale. Lo stesso è tenuto a presentare tali atti su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio degli Stranieri. Per la relativa discussione si applicano le norme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale in quanto applicabili.
3. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale di esaminare, con gli Assessori e/o con le articolazioni del Consiglio Comunale, questioni di particolare rilievo per i cittadini stranieri.
4. I componenti del Consiglio, tramite il Presidente, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi, ai processi verbali delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale, alle proposte di deliberazioni, con le stesse modalità previste per i consiglieri comunali.
5. Le donne elette nel Consiglio degli stranieri faranno parte di diritto della Commissione Pari Opportunità del Comune di Pontedera.

ART. 8 - INSEDIAMENTO E SCIoglIMENTO

1. Il Consiglio è insediato a seguito della convalida da parte della Commissione Elettorale e resta in carica fino al rinnovo.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio si tengono di norma entro sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale oppure in concomitanza con la data prevista per le elezioni amministrative.
3. Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, procede allo scioglimento del Consiglio nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari, oppure per gravi motivi inerenti l'ordine pubblico o il funzionamento del Consiglio.
4. In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi di norma entro i sei mesi successivi.

ART. 9 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

1. Si considera decaduta la Consiglieria o il Consigliere che perda uno dei requisiti di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di una Consiglieria o un Consigliere si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella medesima lista.

3. Qualora la lista risulti esaurita, il posto resosi disponibile verrà assegnato alla candidata o al candidato non eletto, più votato, tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza in caso di parità alla lista meno rappresentata in Consiglio.

ART. 10 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio stesso nella prima seduta a maggioranza dei componenti.

2. E' specifico compito del Presidente curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato di Presidenza.

3. In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio eletto col maggior numero di voti di preferenza.

ART. 11 - COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri tre membri del Consiglio eletti dallo stesso Consiglio.

2. Il Vice Presidente è eletto nella prima seduta a maggioranza dei componenti, subito dopo l'elezione del Presidente.

3. Il Regolamento interno di cui all'art. 13 disciplina le modalità di elezione degli altri membri del Comitato.

4. Il Comitato approva l'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio e svolge tutte le altre funzioni previste dal Regolamento interno.

ART. 12 - SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. L'ordine del giorno con gli oggetti in discussione è trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

2. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, con diritto di parola, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale o loro delegati.

3. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate da un segretario, dipendente comunale, incaricato dal Direttore Generale o in sua mancanza, dal Segretario Generale.

4. I provvedimenti e le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate all'Albo Pretorio comunale in analogia a quelle del Consiglio Comunale.

ART. 13 - REGOLAMENTO INTERNO

1. Il Consiglio approva un Regolamento con il quale disciplina le modalità di convocazione del Consiglio stesso, il quorum per la validità delle sedute, le eventuali articolazioni del Consiglio, i diritti e i doveri dei Consiglieri, del Presidente, i criteri per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le procedure di voto, le modalità di spesa delle eventuali risorse assegnate.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 non può in alcun modo contrastare con la Legge, con lo Statuto comunale, con il presente Regolamento e con i principi generali ispiratori dell'azione amministrativa. Esso diventa efficace a seguito di verifica di legittimità da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il Sindaco, a seguito dell'istituzione del Consiglio, provvede a indire le elezioni entro sei mesi dall'esecutività della relativa delibera del Consiglio Comunale. In questo caso, le operazioni di voto potranno non coincidere con la data prevista per le elezioni amministrative.

2. Fino all'adozione del Regolamento di cui all'art. 13 il Consiglio è presieduto dal Consigliere eletto col maggior numero di voti che ne presiede i lavori fino all'elezione del Presidente;

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale o di propria iniziativa o anche su proposta, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio degli stranieri.

PARTE SECONDA ELEZIONI

ART. 15 - REQUISITI DEGLI ELETTORI

1. Sono elettrici ed elettori del Consiglio le cittadine e i cittadini stranieri o apolide che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide;
- b) carta di soggiorno o permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo rilasciato da una questura del territorio italiano;
- c) aver compiuto diciotto anni di età, alla data delle elezioni;
- d) essere iscritti all'anagrafe del Comune di Pontedera al trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni (pratica definita).

2. Non possono in ogni caso essere elettrici ed elettori coloro che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza italiana.

3. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione di uno dei seguenti documenti obbligatoriamente muniti di foto:

- a) del passaporto o carta d'identità italiana;
- b) della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo;

ART. 16 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio degli stranieri coloro:

- a) che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 15;
- b) che sono residenti in un Comune della Provincia di Pisa;
- c) che non si trovano nella condizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 15;

d) nei confronti dei quali non è stato emesso decreto di espulsione definitivo.

ART. 17 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, da emanarsi al sessantesimo giorno antecedente la data della consultazione, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

2. Nello stesso atto determina:

- la data delle consultazioni;
- il numero e la dislocazione dei seggi elettorali;
- l'orario di apertura e chiusura del seggio.

3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo.

4. Se la consultazione coincide con quella per le elezioni del Consiglio Provinciale degli Stranieri, potranno essere accorpate le scadenze previste per quella consultazione.

ART. 18 - LISTE ELETTORALI

1. L'elezione delle Consigliere e dei Consiglieri avviene sulla base di liste elettorali.

2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno cinquanta e non più di cento firme autenticate di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

3. Ogni lista deve prevedere, di norma, la presenza non inferiore ad un terzo di ciascuno dei due generi.

Deve essere comunque garantita la presenza di entrambi i generi, pena l'esclusione dell'ammissibilità della lista stessa.

4. Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di indizione delle consultazioni.

5. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 4 e non superiore a 15.

6. Le liste, redatte in lingua italiana, devono necessariamente indicare:

- il simbolo e la denominazione della lista;
- cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

7. Alle liste presentate è assegnato un numero ottenuto mediante sorteggio, le cui modalità sono indicate nel provvedimento sindacale di indizione della consultazione.

8. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 16, pena l'esclusione dalla lista.

ART. 19 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati:

- dal Sindaco o suo delegato, che presiede
- dal Presidente del Consiglio Comunale,
- dal Presidente della Commissione consiliare per gli affari sociali,
- dal Segretario Generale del Comune,
- dal Dirigente del settore "Servizi Collettivi e alla persona"

2. La Commissione Elettorale:

- richiede agli Uffici demografici del Comune gli elenchi delle cittadine e dei cittadini stranieri iscritti presso l'anagrafe del Comune stesso ed aventi compiuto 18 anni di età;
- forma le liste degli aventi diritto al voto;
- verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
- procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora siano presenti almeno due terzi dei componenti.

4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti assegnati.

5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, secondo le modalità e i tempi indicati nel provvedimento sindacale di indizione della consultazione.

ART. 20 - SCHEDA ELETTORALE

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

ART. 21 - SEGGIO ELETTORALE

1. Al seggio elettorale spetta il compimento delle azioni di voto. Esso si compone da un Presidente e da almeno due membri, che devono essere iscritti nelle liste degli scrutatori di seggio del Comune di Pontedera.

2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.

3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Sindaco. Qualora la consultazione elettorale coincida con quella provinciale i componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale della Provincia.

5. Il Presidente di seggio provvede a nominare il segretario verbalizzante.

ART. 22 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti del documento di cui all'art. 15, comma 3.

2. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza barrando la casella corrispondente al nome del candidato o della candidata.

3. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.

4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore o dell'elettore.

5. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

6. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

7. A ciascuna lista spettano tanti seggi quanti sono i voti in proporzione riportati. La parte numerica intera che si ottiene moltiplicando i voti di lista per i seggi disponibili e dividendo per il totale dei voti validi, indica il numero dei seggi spettanti in prima battuta ad ogni lista. Se i 15 seggi non sono assegnati tutti, i rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano avere i decimali maggiori, partendo dalle cifre più alte fino a concorrenza dei seggi rimasti. In caso di parità di

decimali, acquista un seggio la lista che ha meno seggi già assegnati; se anche i seggi già assegnati sono pari guadagna il seggio rimasto la lista i cui candidati hanno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze.

ART. 23 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. La Commissione Elettorale, provvede alla proclamazione delle elette e degli eletti.
2. Sono eletti consiglieri, le candidate e i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta a chi precede nel progressivo di lista.

ART. 24 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Le cittadine e i cittadini stranieri appartenenti all'Unione Europea perdono il diritto all'elettorato attivo e passivo al Consiglio nel caso di iscrizione nelle liste aggiunte, istituite ai sensi del D. Lgs 197/1996.
2. Nel caso il diritto di voto alle elezioni amministrative comunali venga esteso anche alle cittadine ed ai cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale, il Consiglio decade, avendo perso la sua ragione di essere.

Approvato con deliberazione C.C. n. 114 del 29/11/2005

[Indice](#)